

Città di Settimo Torinese
ALIQUOTE IMU 2021
 (Deliberazione C.C. n. del /03/2021)

ALLEGATO "A"

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DETRAZIONE	RIDUZIONI
Unità immobiliare adibita ad Abitazione principale categoria catastale A/1-A/8-A/9 (s'intende la dimora abituale e la residenza del soggetto passivo e del suo nucleo familiare – unica unità immobiliare sul territorio comunale) e Pertinenze dell'abitazione principale (sono tali esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali: C/2, C/6, C/7 , nella misura di 1 unità di pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate , anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,6% Interamente dovuta al COMUNE	€ 200,00 (ripartite in parti uguali tra i soggetti passivi residenti e dimoranti nell'immobile)	/
Alloggi regolarmente assegnati dagli ex-IACP o da enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, con esclusione delle unità immobiliari diverse dagli alloggi	0,46% Interamente dovuta al COMUNE	€ 200,00	/
Abitazioni locate a canone concordato , (escluse le pertinenze), Legge 431/98, art. 2 c. 3 (contratti di locazione agevolata uso abitativo), art. 5 c. 1 (contratti transitori) art. 5 c. 2-3 (contratti per studenti universitari) e abitazioni locate rientranti nel progetto " LO.CA.RE. ", a condizione che i soggetti le utilizzano come abitazioni principali (1) (2)	0,4% Interamente dovuta al COMUNE (3)	/	L'imposta è ridotta del 25 % (equivale a imposta calcolata al 75%) (3)
Abitazioni locate a canone concordato ai sensi della Legge 431/98 che non vengono utilizzate come abitazioni principali	1,06 % Interamente dovuta al COMUNE	/	L'imposta è ridotta del 25 % (equivale a imposta calcolata al 75%) (3)

TIPOLOGIA	ALiquota	RIDUZIONI
Unità immobiliare appartenente alle categorie catastali da A/2 ad A/7 (Abitazioni) concessa in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori/figli), che la utilizzano come abitazione principale, come definita dall'art. 1 comma 741 della L. 160/2019 e dal vigente Regolamento IMU. L'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare e alle sue pertinenze (C/2-C/6-C/7, nella misura di 1 unità di pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione). (1) (2)	0,76% Interamente dovuta al COMUNE	Riduzione base imponibile del 50% da applicarsi <u>esclusivamente</u> nel rispetto delle condizioni di seguito indicate: per le unità immobiliari, non classificate in categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato . Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale , ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (1)	0,1% Interamente dovuta al COMUNE	/
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/02/1994, n. 133	0,1% Interamente dovuta al COMUNE	/
Fabbricati ad uso produttivo categoria catastale "D", esclusi i fabbricati in categoria D/10 (rurali)	1,06% 0,76%: STATO 0,3%: COMUNE	
ALTRI IMMOBILI: terreni agricoli (4) , terreni incolti, aree edificabili, tutti gli altri fabbricati non esenti	1,06% Interamente dovuta al COMUNE	

NOTE:

(1) Per poter fruire dell'aliquota agevolata, il soggetto passivo dovrà indicare nella dichiarazione IMU tutte le circostanze che possono determinare l'applicazione della stessa. La mancata indicazione nei termini di legge determina l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa dichiarazione. Eventuali variazioni devono essere dichiarate con le stesse modalità.

(2) Nella dichiarazione dovranno essere indicati i nominativi dei beneficiari delle tipologie agevolate.

(3) L'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i., di cui al D.M. 16/1/2017 e rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.

(4) Eccetto i seguenti terreni agricoli, **ESENTI DA IMU**:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.